

Rep. Contr. nr. 18/bis2  
del 04.06.18



Modello A2

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO  
UFFICIO DI TIRANA

## CONTRATTO

**Oggetto:** Affidamento diretto per servizio di Pianificazione e Pubblicazione su media classici (TV e Cinema) e Below the Line ( Brochure e flyer) – CIG Z7823D8D1B

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, ufficio di Tirana codice fiscale 97871890584 di seguito denominato “Committente”, con il presente atto che ha valore di contratto tra le parti, dà incarico a KUBE STUDIOS SHPK, Via “Mihal Duri” Tirana, Albania partita IVA K81406077G di seguito denominato “Contraente”, di svolgere le prestazioni di seguito indicate.

### Art. 1 - Oggetto

1.1 Il Contraente svolgerà le prestazioni indicate nell’Allegato 1.

### Art. 2 - Prezzo

2.1 Il prezzo è di Euro 13.222,00 al lordo delle imposte indirette, sarà pagato secondo le condizioni e i termini indicati nella presente lettera di incarico.

2.2 Il prezzo indicato nel presente articolo è fisso, non soggetto a revisione ed è il corrispettivo globale dovuto per tutte le attività necessarie alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni.

2.3 Il Contraente non può esigere dal Committente, per le prestazioni oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo indicato nel presente articolo. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, il Contraente sarà soddisfatto di ogni sua pretesa.

### Art. 3 - Durata

3.1 Il presente contratto diverrà efficace quando il Contraente avrà fatto pervenire l’accettazione dell’incarico all’indirizzo del Committente.

3.2 Le prestazioni devono essere completate entro 31 dicembre 2018, senza pregiudizio delle specifiche previsioni contenute nell’Allegato 1.

3.3 L’incarico scade nel termine sopra indicato, senza necessità di disdetta da parte del Committente. Non sono ammessi rinnovi o proroghe impliciti o automatici.

### Art. 4 - Modalità di esecuzione

4.1 Il contratto non può essere ceduto a terzi ed è vietato il subappalto.

4.2 Il Contraente si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione contrattuale nel rispetto di tutte le clausole e condizioni qui contenute, nessuna esclusa od eccettuata, nonché delle indicazioni impartite dal Committente.

4.3 Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, il Committente può imporre al Contraente l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tale caso il Contraente non può far valere l’eventuale diritto alla risoluzione del contratto.

4.4 La violazione delle disposizioni del presente articolo da parte del Contraente è considerata grave inadempimento ed è giusta causa di risoluzione contrattuale.

JK.

#### **Art. 5 - Termini e modalità di pagamento**

5.1 Il Contraente indica un conto corrente bancario su cui il Committente effettuerà i pagamenti. Il Committente non effettuerà pagamenti con modalità diverse dal bonifico sul suddetto conto corrente.

5.2 Nelle fatture dovrà essere indicato il seguente codice: " CIG Z7823D8D1B".

5.3 Il pagamento avverrà, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della fattura, accertata la regolare esecuzione.

5.4 In caso di ritardato pagamento, gli interessi moratori sono determinati nella misura del 0.5 % al giorno per un importo non superiore al 5% del valore globale del contratto.

#### **Art. 6 - Punti di contatto**

6.1 Il responsabile unico del procedimento è Nino Merola Titolare della Sede

#### **Art. 7 - Requisiti**

7.1 Il Contraente deve presentare al Committente l'Allegato 2 compilato in ogni sua parte, attestante l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione eventualmente indicati nell'Allegato.

7.1 Il Contraente autorizza il Committente a svolgere le verifiche presso le autorità locali competenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese sul possesso dei requisiti.

7.3 La perdita dei requisiti dichiarati per la selezione o l'accertamento successivo del mancato possesso degli stessi comporta la risoluzione del contratto e l'applicazione di una penale pari al cinque per cento dell'importo contrattuale.

#### **Art. 8 - Penali**

8.1 Qualsiasi ritardo del Contraente nell'esecuzione della prestazione oltre i tempi stabiliti dal presente contratto comporta, salvo cause di forza maggiore a lui non imputabili, l'applicazione di una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

8.2 Se il Contraente non ottempera, nell'espletamento dell'incarico, ai termini e alle prescrizioni contenute nel presente contratto, il Committente contesterà per iscritto l'inadempimento, impartendo, se possibile, le indicazioni necessarie per l'osservanza delle disposizioni disattese, assegnando un congruo tempo per presentare eventuali controdeduzioni. In mancanza di spiegazioni idonee, il Contraente dovrà provvedere alle indicazioni impartite e, se non vi ottempererà nei termini indicati, sarà applicata la penale prevista nel paragrafo 8.1.

8.3 La richiesta o il pagamento della penale non esonerano in nessun caso il Contraente dall'adempimento della prestazione contrattualmente prevista.

8.4 Se l'importo delle penali determinato in base al presente articolo raggiunge il dieci per cento dell'importo netto contrattuale o in ogni altro caso in cui, nel corso dell'esecuzione, emergono inadempimenti del Contraente tali da provocare un danno apprezzabile al Committente, il Committente può risolvere il contratto per grave inadempimento del Contraente e si riserva il diritto di agire per il risarcimento del danno. Il Contraente rimborsa inoltre al Committente l'eventuale maggiore spesa sostenuta dal Committente per far eseguire ad altri la prestazione.

#### **Art. 9 - Risoluzione**

9.1 Il Committente può risolvere il contratto durante il periodo di validità dello stesso se:

- a) il contratto subisce una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE;
- b) il Contraente si trova in uno dei motivi di esclusione indicati dall'articolo 57 della direttiva 2014/24/UE;
- c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Contraente in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati europei e della direttiva 2014/24/UE;
- d) si verifica uno dei casi di risoluzione per grave inadempimento del Contraente espressamente previsti dalla presente lettera di incarico o altra ipotesi di grave inadempimento del Contraente prevista dalla legge applicabile al presente contratto.

9.2 Il Committente può recedere dal contratto anche se è stata iniziata l'esecuzione della prestazione, dandone comunicazione scritta al Contraente con almeno 20 gg giorni di anticipo. In tale caso, il

ERK.

Committente rimborsa al Contraente il corrispettivo delle prestazioni correttamente eseguite e acquisite dal Committente, nonché le spese ragionevolmente già sostenute in vista dello svolgimento delle prestazioni non ancora eseguite.

#### **Art. 10 – Protezione dei dati personali e responsabilità**

10.1 Il Contraente assume ogni responsabilità per casi di infortuni e per danni arrecati al Committente in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione. Il Contraente si impegna a garantire la confidenzialità delle informazioni eventualmente acquisite in dipendenza del presente contratto.

10.2 Il Committente garantisce la protezione dei dati personali forniti dal Contraente ai sensi della normativa italiana in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di cui si fornisce un'informativa all'allegato 3.

10.3 Con la sottoscrizione dell'informativa l'Operatore economico presta il consenso al trattamento dei predetti dati personali da parte del Committente, ivi incluse le verifiche previste nel paragrafo 7.2.

10.4 Il Contraente ed il Committente sono responsabili delle violazioni loro imputabili degli obblighi imposti dalla normativa italiana in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

10.5 Le obbligazioni assunte dal Contraente con l'accettazione del presente contratto non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro o di impiego a qualsiasi titolo tra il Committente e il personale utilizzato dal Contraente, né danno luogo a qualsiasi pretesa nei confronti del Committente al di fuori di quanto qui espressamente indicato. Tale personale potrà svolgere esclusivamente le attività previste nel presente documento, non potendosi in alcun modo ritenere autorizzata alcuna altra attività. Il Contraente si obbliga a rendere edotto della presente clausola il personale a qualsiasi titolo impiegato.

#### **Art. 11 – Disposizioni finali**

12.1 Nessuna clausola qui contenuta può essere interpretata come una rinuncia esplicita o implicita alle immunità riconosciute al Committente dal diritto internazionale.


12.2 Il presente contratto è regolato dalla normativa italiana. Per le controversie è competente il foro di Roma.

12.3 Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle obbligazioni del Committente e del Contraente e potrà essere modificato unicamente con altro contratto avente la medesima forma, restando esclusa qualsiasi altra modalità di modifica delle obbligazioni delle parti.

*Tirana, 04 giugno 2018*

Il Contraente	Il Committente
Erfort Kuke Amministratore	Nino Merola Titolare della Sede

  
  
Kuba Studios sh.p.k. Tirana, Albania



**PRESTAZIONE DA SVOLGERE**  
**(Specifiche tecniche)**

Pianificazione e pubblicazione su media classici (TV e Cinema) e Below the Line ( Brochure e flyer), per dare visibilità ai risultati raggiunti alle prospettive future della Cooperazione Albania Italia.

La produzione e la pianificazione delle tre campagne, che saranno supervisionate e dirette dal dott. Ernesto Spinelli, necessitano per la loro realizzazione della fornitura di servizi di produzione esecutiva e pianificazione non disponibili internamente: solo a titolo esemplificativo, di mezzi tecnici, di staff tecnico e della gestione amministrativa delle risorse coinvolte per la puntuale realizzazione delle campagne di comunicazione, nonché delle loro opportune garanzie assicurative e/o liberatorie previste dalla legge locale.

La Pianificazione e pubblicazione su media classici (TV e Cinema) e Below the Line ( Brochure e flyer), è composta di 2 punti, sintetizzati come segue:

- 1) Advertising Campaignes Media Plan
- 2) N.3 Design Brochures 12 pages,

Il periodo di Pianificazione e pubblicazione su media classici (TV e Cinema) e Below the Line ( Brochure e flyer), inizia a 4 giugno fino a 31 dicembre 2018.

*Elk.*

## DOCUMENTO UNICO DEI REQUISITI

**PARTE I**  
**INFORMAZIONI SU PROCEDURA DI APPALTO E COMMITTENTE**

<b>Identità del Committente</b>	<b>Risposta:</b>
Nome:	<i>Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Ufficio di Tirana</i>
Titolo o breve descrizione dell'appalto:	<i>Pianificazione e pubblicazione su media classici (TV e Cinema) e Below the Line ( Brochure e flyer)</i>
CIG	<i>Z7823D8D1B</i>

**PARTE II: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO**

<b>A. Dati identificativi dell'operatore economico</b>	<b>Risposta:</b>
Denominazione:	KUBE STUDIOS
Numero di identificazione nazionale, se previsto (codice fiscale, partita IVA, registrazione....)	K81406077G
Indirizzo postale:	Rruga "Mihal Duri", Nr.123/3, Njesia Bashkiake Nr.10 Tirane
Persone di contatto: Telefono: PEC o e-mail: (sito web) ( <i>ove esistente</i> ):	Erfort Kuke ..... ..... www.kubestudios.com

<b>B. Eventuali rappresentanti dell'operatore economico:</b>	<b>Risposta:</b>
Nome completo	Erfort Kuke
Data e luogo di nascita	[....., Tirana]
Posizione/Titolo ad agire:	[Administratore]
Indirizzo postale:	[..... Tirana/Albania]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo):	[.....]

EK

### PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE

#### **A: Motivi legati a condanne penali**

Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione coloro che sono stati condannati, con sentenza penale definitiva, in Italia o nel Paese dove si svolge l'appalto, per uno o più dei seguenti motivi: (1) partecipazione a un'organizzazione criminale; (2) corruzione; (3) frode; (4) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; (5) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo; (6) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani; (7) ogni altro delitto da cui derivi l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Le situazioni rilevanti per l'esclusione sono quelle previste dal diritto italiano, nonché:

- negli Stati membri dell'Unione Europea, le situazioni indicate nella normativa interna che ha recepito l'articolo 57 della direttiva 2014/24/UE;
- nei Stati non appartenenti all'Unione Europea, le situazioni equivalenti previste dalla normativa penale locale.

L'operatore economico o un membro dei suoi organi di direzione o di vigilanza o chiunque abbia nell'operatore economico poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo non sono stati condannati per uno dei motivi indicati sopra con sentenza definitiva pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito nella sentenza.

#### **B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali**

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, nel Paese dove è stabilito, in Italia e nel Paese dove si svolge l'appalto.

#### **C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali**

- 1) L'operatore economico non ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro.
- 2) L'operatore economico non si trova in alcuna delle seguenti situazioni e non è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni:
  - a) fallimento, procedura di insolvenza, liquidazione, concordato preventivo con i creditori, amministrazione controllata o altra situazione analoga?
  - b) ha cessato le sue attività
- 3) L'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali
- 4) L'operatore economico non ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza
- 5) L'operatore economico non è a conoscenza di alcun conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto
- 6) L'operatore economico o un'impresa a lui collegata non hanno fornito consulenza al Committente né hanno altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione.
- 7) L'operatore economico non ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente appalto pubblico né gli sono già stati imposti risarcimenti danni o altre sanzioni in relazione a un precedente appalto pubblico
- 8) L'operatore economico conferma di:
  - a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,
  - b) non avere occultato tali informazioni,
  - c) essere stato in grado di trasmettere senza indugio i documenti complementari richiesti da un Committente,
  - d) non aver tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale di un Committente, non aver tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto, non aver fornito informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti la procedura d'appalto.

Ek.

**D: Motivi di esclusione previsti dalla legislazione italiana e situazioni equivalenti previste dall'ordinamento del Paese dove si svolge l'appalto**

L'operatore economico non si trova in alcuna delle seguenti situazioni:

- 1) sussistono a suo carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dalla legislazione antimafia
- 2) è soggetto a infiltrazioni della criminalità organizzata
- 3) è stato soggetto all'interdizione dell'esercizio dell'attività o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
- 4) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Autorità nazionale anticorruzione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- 5) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria
- 6) rispetta le norme sul diritto al lavoro dei disabili
- 7) se è stato vittima dei reati di concussione e di estorsione commessi dalla criminalità organizzata o da chi intendeva agevolare l'attività della criminalità organizzata e non ricorre un caso di necessità o di legittima difesa, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria
- 8) si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
- 9) ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Committente che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente nei confronti del medesimo operatore economico (*pantouflage* o *revolving door*)

**PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE**

L'operatore economico soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti nella documentazione attinente alla selezione

**Parte V: DICHIARAZIONI FINALI**

Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle parti da II a IV sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è consapevole delle conseguenze, anche di natura penale, di una grave falsa dichiarazione, previste dall'ordinamento italiano e dall'ordinamento locale.

Il sottoscritto con la presente attesta l'assenza dei motivi di esclusione previsti nella Parte III ed il possesso dei requisiti di cui alla Parte IV.

Il sottoscritto autorizza formalmente il Committente, di cui alla parte I, ad a svolgere le verifiche presso le autorità locali competenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese sui requisiti.

Il sottoscritto accetta senza riserve o eccezioni le disposizioni e le condizioni contenute nella lettera d'incarico e nell'Allegato 1 della medesima lettera, che è parte integrante della stessa.

Tirana, il 4 giugno 2018

  
ADMINISTRATORE  
  


**INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE  
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
*Regolamento (UE) 2016/679, art. 13*

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni:

1. Il titolare del trattamento è il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) della Repubblica italiana, che, nel caso specifico, opera per il tramite dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Ufficio di Tirana, via Abdi Toptani, Torre Drin 5 piano.
2. Il MAECI dispone di un responsabile della protezione dei dati personali che, in caso di quesiti o reclami, può essere contattato ai seguenti recapiti (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, tel. 0039 06 36911 (centralino), e-mail: [rpd@esteri.it](mailto:rpd@esteri.it); pec: [rpd@cert.esteri.it](mailto:rpd@cert.esteri.it)).
3. I dati personali chiesti sono necessari per la selezione dell'operatore economico a cui sarà affidata la prestazione oggetto dell'appalto.
4. Il conferimento dei dati è un obbligo previsto dalla normativa italiana e l'eventuale rifiuto a fornire i dati chiesti comporta l'esclusione dalla procedura di selezione o dall'affidamento.
5. Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale o informatizzata da personale appositamente incaricato.
6. I dati saranno comunicati agli organi di controllo interni ed esterni del MAECI. Con la firma della presente informativa, l'interessato dà il suo consenso alla comunicazione dei predetti dati anche alle competenti autorità locali per la loro verifica e alla pubblicazione degli elementi essenziali del contratto stipulato nel sito internet del committente conformemente alla normativa italiana sulla trasparenza dei contratti pubblici.
7. I dati sono conservati per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dal momento in cui ha termine il rapporto contrattuale per completamento dell'esecuzione o per altra ragione, ivi inclusa la risoluzione per inadempimento. Questo termine è sospeso in caso di avvio di un procedimento giudiziario.
8. L'interessato può chiedere l'accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. In questi casi, l'interessato dovrà presentare apposita richiesta ai recapiti indicati al punto 1, informando per conoscenza il responsabile della protezione dei dati del MAECI ai recapiti indicati al punto 2.
9. Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, l'interessato può presentare un reclamo al responsabile della protezione dei dati del MAECI. In alternativa, può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, tel. 0039 06 696771 (centralino), e-mail: [garante@gpdp.it](mailto:garante@gpdp.it), pec: [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it)) o all'autorità giudiziaria.

*Tirana, il 4 giugno 2018*

Firma dell'interessato per presa visione e accettazione

ERFORT KUKE  
Amministratore

**KUOA**  
Kube Studios sh.p.k. Tirana, Albania